

ANCORA SULL'ART. 23 DELLO STATUTO DI AUTONOMIA

Si sono raccolte di seguito le rare testimonianze di applicazione della normativa costituzionale sull'art. 23 dello Statuto di autonomia.

I

Innanzitutto l'unica che lo applichi come tecnicamente va applicato, e cioè la norma contenuta nell'art. 100 della legge urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano:

Legge Provinciale Bolzano 11/8/1997 n.13, B.U.R. 16/9/1997 n.44 (LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)

Articolo 100

Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'[articolo 23 dello Statuto speciale](#) per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza le sanzioni penali stabilite dall'[articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#).
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
 - a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici, ovvero dalle prescrizioni e dalla concessione;
 - b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
 - c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal comma 1 dell'[articolo 93](#). La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

II

Poi la anodina e solo formale applicazione contenuta nell'art. 52 T.U.L.P. – D.P.G.P. 1-41 / Legisl. dd. 26.1.1987, - testo unico sulla tutela dell'ambiente della timidissima Provincia Autonoma di Trento:

“ ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 31.8. 1972 n. 670, le sanzioni penali stabilite dalle leggi statali si applicano alle corrispondenti fattispecie, come disciplinate dal presente Testo Unico”.

Si noti che la norma è posta alla fine della Parte I del T.U., sicché non si capisce bene quale funzione abbia per le fattispecie ipotizzate nelle altre Parti. E' assolutamente formale, evitando accuratamente di indicare le concrete norme provinciali che vengono tutelate penalmente.

Ai fini pratici la cosa è indifferente, perché nessun giudice penale ha mai degnata di uno sguardo la norma provinciale, mai vista richiamata in nessun capo di imputazione.

A noi pare invece che la norma attui l'art. 23 della Costituzione in modo tecnicamente aberrante. Infatti, secondo la norma, è la "regione e le province autonome", cioè il legislatore, regionale o provinciale, che deve determinare le fattispecie punibili. L'ampia dizione della norma, invece, del tutto indeterminata, rimette al Giudice non di individuare i fatti sussumibili in una fattispecie, ma di determinare le fattispecie punibili stesse, sulla scorta di un confronto fra le fattispecie descritte dalle leggi statali e quelle descritte dalla legge provinciale. Ma una tale operazione si risolve in una patente violazione del divieto di analogia in penale.

III

In terzo luogo la legge STATALE sulla caccia (L. 157/1992), che all'art. 30 dispone:

"Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

E' chiaro che nessuna funzione ha un richiamo all'art. 23 dello Statuto in una legge penale dello Stato. Lo Stato non è certo la Provincia che utilizza le norme statali!

Io la definisco "norma canzonatoria", in analogia ai termini "canzonatori" che si trovano in procedura penale.

In realtà infatti la norma ha il solo significato che non "ai sensi", bensì "contro" il disposto dell'art. 23, lo Stato impone alla Provincia la propria competenza normativa in un campo in cui dovrebbe essere la Provincia a legiferare circa l'applicazione della norma penale.

La norma è dunque formalmente del tutto incostituzionale.

Questo, secondo le mie ricerche, è il deludente stato dell'arte sull'applicazione dell'art. 23 dello Statuto Trentino / Südtirol!.